

vato col regio decreto 5 settembre 1907, n. 751.

(È approvato).

Art. 16.

Con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Sino a quando non verrà pubblicato il nuovo regolamento i mutui si concederanno con le norme sancite dal regolamento approvato con regio decreto 30 maggio 1907, n. 569.

Vi era a quest'articolo un emendamento dell'onorevole Carcano che è stato però compreso nella formula concordata.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo 16.

(È approvato).

Vi sono ora due articoli aggiuntivi. Il primo è dell'onorevole Baldi.

Ne do lettura.

« Il mutuo, oltrechè per il capitale necessario alle opere occorrenti alla condotta dell'acqua potabile, sarà concesso anche per le spese d'impianto e per il capitale corrispondente alla spesa d'esercizio della stazione elevatoria quando si tratti di dover utilizzare come acqua potabile l'acqua del sottosuolo ».

L'onorevole Baldi ha facoltà di illustrare il suo articolo.

BALDI. Il mio compito in questo caso è facile e gradevole, perchè non ho che a ringraziare Governo e Commissione di aver accettato nell'articolo primo del disegno di legge il concetto di questo mio articolo aggiuntivo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ad evitare equivoci, il suo ringraziamento va dimezzato, onorevole Baldi, perchè noi abbiamo accettato il concetto del suo articolo aggiuntivo per la sola parte che riguarda le spese d'impianto e non per il capitale corrispondente alla spesa d'esercizio.

BALDI. E allora dimezzerò il ringraziamento. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Maury così concepito:

» L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

« L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare sarà determinata

nel modo indicato dall'articolo 27 della legge 2 agosto 1897, n. 27« per la Sardegna ».

L'onorevole Maury ha facoltà di parlare.

MAURY. La prima parte del mio articolo aggiuntivo è stata accolta dal Governo e dalla Commissione, non così l'ultima parte. Ma vi è una disposizione speciale della legge per Napoli del 1885, a cui il mio articolo aggiuntivo si riferisce, che potrebbe essere favorevolmente applicata...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ella accenna alla disposizione per l'abbreviamento dei termini. È già stata inserita in altra parte del disegno di legge.

MAURY. Allora ringrazio l'onorevole ministro e non ho da aggiungere altro.

PRESIDENTE. Vi sono ora due disposizioni transitorie. La prima è dell'onorevole Bizzozero, così formulata:

« I benefici della presente legge si intendono applicabili pure a quei comuni che abbiano contratti e riscossi mutui entro il quinquennio che precede l'andata in vigore di questa legge e che continuo una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, secondo il censimento del 1901 ».

L'onorevole Bizzozero ha facoltà di parlare.

BIZZOZERO. Questa mia disposizione transitoria si ispira ad un principio evidente di giustizia. Ne dirò i motivi, e sarò brevissimo anche perchè alcuni spunti di questa discussione mi fanno presso a poco presagire quale sarà la sorte riserbata alla mia proposta. Con essa io miro ad uno scopo di perequazione, perchè non è giusto che comuni i quali hanno sentito maggiormente i doveri di igiene o furono più pressati dalla necessità, e quindi ad essi hanno corrisposto, debbano trovarsi in condizioni diverse dagli altri pur essendo identica la loro penuria finanziaria.

Le obiezioni, che si possono muovere a questa mia disposizione son tre e le passerò rapidamente in rassegna.

Anzitutto l'economia finanziaria del progetto accennata dal ministro del tesoro; ma a questo riguardo i temperamenti del quinquennio e dei limiti di popolazione contenuti nella disposizione transitoria da me presentata mi sembra dovrebbero sufficientemente tranquillare il ministro del tesoro.

Vi è poi la questione della irretroattività, ma essa non può essere più opposta, dal momento che è stata pregiudicata testè con l'articolo 13 e con la concessione che l'onorevole ministro del tesoro ha fatto all'onorevole Masciantonio. Infine si oppongono